



COMUNE DI MONTEPARANO
PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ E I TERMINI DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 14/11/1995



COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina le modalità e i termini dei procedimenti amministrativi dell'Ente.
2. Esso attua altresì il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di cui all'art. 7 e seguenti della stessa legge.

Art. 2 Termine del procedimento

1. Il termine per la conclusione dei vari procedimenti in mancanza di diverse disposizioni di legge o regolamentari, si intende di trenta giorni, a decorrere dall'inizio d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza dalla quale il procedimento prende avvio.
2. Il termine previsto è comprensivo dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori e valutazioni tecniche di organi o enti esterni al Comune.
3. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l'eventuale fase integrativa di efficacia dell'atto, di competenza degli organi di controllo; in tal caso, il provvedimento finale deve indicare l'Amministrazione competente per il controllo.
4. Il termine per i procedimenti d'ufficio decorre dalla data di adozione dell'atto propulsivo.
5. Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.
6. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio di Protocollo generale; nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo.
7. L'istanza di avvio del procedimento dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria.
8. Qualora la domanda o l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del servizio, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o incompletezza.
9. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza regolare e completa.
10. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al precedente comma, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.
11. L'aggravio del procedimento non potrà essere determinato se non da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 3 Conclusione del procedimento



COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

1. Il procedimento amministrativo, iniziato d'ufficio o ad una istanza di parte, deve concludersi con l'adozione di un provvedimento, quando sia individuabile l'obbligo di intervento o di pronuncia da parte dell'Amministrazione.
2. In ogni caso, il provvedimento, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 3, 2° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere motivato e dovrà contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni di diritto che lo hanno determinato in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Sono comunque fatte salve le ipotesi di formazione del silenzio da parte dell'Amministrazione, comunque qualificato dalle norme vigenti su istanze di avvio del procedimento amministrativo.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affidato al responsabile del servizio competente, che ne assume la conseguente responsabilità.
2. Il responsabile del servizio, così come sopra individuato, svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge citata.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento è comunicato ai soggetti di cui all'art. 7 della legge e, su richiesta, ai soggetti di cui all'art. 9 della legge.

Art. 5

Individuazione del procedimento

1. L'amministrazione individua i responsabili del servizio competente a curare l'istruttoria, gli adempimenti procedurali e a proporre all'organo competente l'adozione.
2. Ove le singole parti del procedimento facciano capo a distinti uffici dell'Amministrazione la responsabilità del procedimento resta affidata all'ufficio competente alla emanazione o alla proposizione dell'atto finale.

Art. 6

Informazione

1. L'avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento, è comunicato con le modalità contenute nell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai soggetti nei cui confronti l'atto finale produrrà effetti, nella forma di cui al modello allegato sub a).
2. La comunicazione deve contenere l'oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento, l'indicazione dell'Ufficio competente, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo.



COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

Richiedente _____

Oggetto del procedimento _____

Data di presentazione della richiesta _____

Ufficio competente _____

Responsabile del procedimento _____

Timbro e Firma